



DIPARTIMENTO SANITA'
Servizio Assistenza Farmaceutica

Prot.nr.RA/ 0291248/20

Pescara, 6 ottobre 2020

**Ai Direttori Generali
Ai Responsabili dei Servizi farmaceutici Territoriali
delle AASSLL della Regione Abruzzo**

**A Federfarma
Ad Assofarm**

**Agli Ordini Provinciali dei Farmacisti
Agli Ordini dei Medici Chirurghi**

**Alle Organizzazioni sindacali dei Medici di
Assistenza Primaria
Alle Organizzazioni sindacali dei medici Pediatri di
Libera Scelta**

**p.c. Al Direttore del Dipartimento Sanità
Al Dirigente del Servizio Flussi e Sanità Digitale**

LORO SEDI

Oggetto: Ricetta dematerializzata: indicazioni sul numero di confezioni di farmaci prescrivibili.

Come noto, è automaticamente decaduta la previsione del DL 90 del 24 giugno 2014 che, all'art. 26 (Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche), indicava:

1. *All'art. 9, del Decreto-Legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1 -bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nelle more della messa a regime sull'intero territorio nazionale della ricetta dematerializzata di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2011, per le patologie croniche individuate dai regolamenti di cui al comma 1, il medico può prescrivere medicinali fino ad un massimo di sei pezzi per ricetta, purché già utilizzati dal paziente da almeno sei mesi. In tal caso, la durata della prescrizione non può comunque superare i 180 giorni di terapia".*

Poiché la norma che aveva introdotto la possibilità di prescrivere fino ad un massimo di sei pezzi per ricetta, limitava la valenza della deroga al periodo di mora della messa a regime sull'intero territorio nazionale della ricetta dematerializzata, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 novembre 2011 e s.m.i. , allo stato, pertanto, fatte salve eventuali nuove o diverse comunicazioni da parte dei Ministeri competenti, il medico, in base all'art.9, comma 1, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 e all'art.9 della Legge 405/2001, può prescrivere:

- due pezzi per ricetta in assenza di esenzioni per patologia/malattia rara;
- fino a tre pezzi per ricetta di medicinali destinati al trattamento di patologie croniche o invalidanti e rare, a pazienti in possesso di relativa esenzione, entro un limite di sessanta giorni di terapia;
- fino a sei pezzi per ricetta limitatamente ai medicinali a base di antibiotici in confezione monodose, ai medicinali a base di interferone a favore dei soggetti affetti da epatite cronica e ai medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi;
- un numero di confezioni sufficiente a coprire una terapia massima di trenta giorni per i farmaci analgesici oppiacei, di cui all'allegato III-bis, utilizzati nella terapia del dolore, in presenza di codice TDL, lì dove sia riportata la posologia giornaliera (sempre obbligatoria in caso di sezione A).

Lo scrivente Servizio farmaceutico regionale ha avuto notizia, esclusivamente per le vie brevi, che , sulla base di indicazioni ricevute dai Ministeri competenti, SOGEI ha provveduto a modificare nel SAC il numero di confezioni di farmaco prescrivibili per ricetta dematerializzata.

Ciò premesso, al fine di rendere operativa tale disposizione , a partire dal 12.10.2020 il farmacista provvederà ad erogare esclusivamente i quantitativi per ricetta consentiti dalle norme vigenti.

Restano ferme le disposizioni regionali relative ai farmaci distribuiti in DPC, già contenute nelle vigenti Linee di indirizzo regionali applicative dell'accordo unico regionale DPC.

Giunta Regionale d'Abruzzo

Distinti saluti.

**Il Dirigente del Servizio
Assistenza Farmaceutica
(dott.ssa Stefania Melena)**

